



Bruxelles, 24.6.2013  
COM(2013) 438 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO**

**relativa alla valutazione della situazione comunicata dall'Italia alla Commissione e al Consiglio in merito al recupero del prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte per i periodi dal 1995/96 al 2001/02**

## **RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO**

### **relativa alla valutazione della situazione comunicata dall'Italia alla Commissione e al Consiglio in merito al recupero del prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte per i periodi dal 1995/96 al 2001/02**

(a norma dell'articolo 3 della decisione 2003/530/CE del Consiglio)

La presente relazione di valutazione è presentata in conformità all'articolo 3 della decisione 2003/530/CE del Consiglio, del 16 luglio 2003, sulla compatibilità con il mercato comune di un aiuto che la Repubblica italiana intende concedere ai suoi produttori di latte, il quale prevede che le autorità italiane competenti riferiscano annualmente al Consiglio e alla Commissione in merito ai progressi da esse compiuti nel recupero degli importi dovuti dai produttori a titolo del prelievo supplementare per i periodi dal 1995/96 al 2001/02. La presente relazione presenta la valutazione della Commissione sui progressi comunicati dalle autorità italiane, con riferimento al 2011, sia per il recupero dei crediti contemplati dalla decisione 2003/530/CE del Consiglio, che per il recupero dei crediti non contemplati dalla citata decisione.

Ai sensi dell'articolo 1 della suddetta decisione, l'aiuto concesso dalla Repubblica italiana sostituendosi ai produttori di latte nel pagamento degli importi da essi dovuti all'Unione a titolo del prelievo supplementare sul latte e sui prodotti lattiero-caseari per i periodi dal 1995/96 al 2001/02 e consentendo agli stessi produttori di estinguere il loro debito mediante pagamenti differiti effettuati su vari anni senza interessi, è in via eccezionale considerato compatibile con il mercato comune a condizione che:

- l'importo sia interamente rimborsato mediante rate annuali di uguale importo;
- il periodo di rimborso non superi 14 anni, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Ai sensi dell'articolo 2 della citata decisione, la concessione dell'aiuto è subordinata alla dichiarazione dell'Italia al FEAOG dell'importo corrispondente alla totalità del prelievo supplementare per i periodi in esame e alla condizione che l'Italia detragga il debito in essere dalla spesa finanziata dal FEAOG in tre rate annuali di uguale importo, rispettivamente nei mesi di novembre 2003, novembre 2004 e novembre 2005.

Con lettera del 26 agosto 2003 l'Italia ha dichiarato il prelievo supplementare complessivo relativo ai periodi in esame.

Il debito residuo è stato regolarmente detratto dalle spese finanziate dal FEAOG nei mesi di novembre 2003, 2004 e 2005.

A norma dell'articolo 3 della citata decisione, le competenti autorità italiane riferiscono annualmente al Consiglio e alla Commissione in merito ai progressi compiuti nel recupero degli importi dovuti dai produttori a titolo del prelievo supplementare per i periodi dal 1995/96 al 2001/02.

Conformemente a tale disposizione, le autorità italiane hanno presentato alla Commissione la loro ottava relazione relativa al pagamento della rata 2011, in una lettera dell'AGEA datata 5 novembre 2012.

### **Pagamento rateale del prelievo secondo il regime del 2003**

Dei 22 893 produttori indicati nella relazione, tuttora debitori del prelievo supplementare per i sette periodi annuali oggetto della decisione del Consiglio, ma nei cui confronti i tribunali nazionali avevano emesso un'ordinanza di sospensione del pagamento in attesa delle sentenze definitive, 15 431 hanno optato per la possibilità di pagare a rate. Tale scelta comporta l'abbandono di tutti i processi in corso. Inoltre, l'eventuale mancato pagamento delle rate annue comporta l'esclusione dal regime di pagamento rateale e, di conseguenza, espone i produttori al procedimento di recupero dell'intero importo dovuto, maggiorato degli interessi maturati.

Nel 2004 i 15 431 produttori partecipanti erano debitori, prima del pagamento della prima rata, di una somma totale di 345 milioni di EUR, che corrispondono a circa un quarto del debito residuo del prelievo sul latte a livello dei produttori. Ne deriva che ha optato per il meccanismo di pagamento rateale la maggior parte dei produttori che si erano resi responsabili dei superamenti più contenuti a livello individuale, mentre i produttori con i superamenti individuali delle quote latte più cospicui (circa 8 000 produttori ai quali è imputato un importo di un miliardo di euro in totale per prelievi dovuti nei sette periodi annuali considerati) hanno preferito non aderire al regime di pagamento rateale. Va osservato tuttavia che, nel 2011, le autorità italiane hanno ricevuto circa 53 nuove domande di pagamento rateale, il che corrisponde approssimativamente a 1,2 milioni di EUR.

L'ottava rata doveva essere pagata entro il 31 dicembre 2011 da 11 296 produttori per un totale di 24 339 082,69 EUR. Dalle verifiche effettuate dalle autorità italiane sono risultati in regola con il versamento 11 153 produttori, che nel 2011 hanno versato un importo complessivo di 23 919 444,43 EUR, il che significa che il 98% dei produttori ha pagato entro i termini il 98,3% dei prelievi dovuti per l'ottava rata. I pagamenti effettuati entro i termini per la prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta e settima rata corrispondevano rispettivamente al 99,6%, 97,9%, 99,5%, 99,7%, 96,4%, 96,2% e 90,5% degli importi dovuti. Il prelievo complessivo percepito a titolo delle prime otto rate ammonta quindi a circa 200 milioni di euro (approssimativamente il 98% dell'importo complessivo dovuto).

Mentre queste percentuali sono certamente indicative dell'impegno dei produttori partecipanti ad adempiere ai propri obblighi, la Commissione ritiene che il monitoraggio riservato ai casi in cui il pagamento non è stato registrato entro i termini sia un eccellente indice dell'impegno con cui le autorità italiane garantiscono il rigoroso rispetto del meccanismo di rimborso rateale e la riscossione definitiva dell'intero importo del prelievo dovuto.

Per quanto riguarda l'ottava rata, i pagamenti non sono stati identificati per i rimanenti 143 produttori, per un valore pari a 419 638,26 EUR.

Per la settima rata, alla fine del 2010 604 produttori non avevano effettuato il versamento per un valore di 2 291 279,38 EUR. Stando alle informazioni ricevute dalle autorità italiane, tutti questi casi sono stati notificati dalle autorità centrali alle competenti autorità regionali per

imporre il pagamento dell'intero importo dovuto, maggiorato di un tasso di interesse che non rientra nel regime di pagamento rateale.

Dei 604 produttori che in un primo tempo si pensava non avessero pagato, è emerso successivamente che in realtà soltanto 59 non avevano effettivamente pagato. Ciò si è tradotto nella revoca della possibilità conferita ai produttori di rateizzare il pagamento e l'avvio delle procedure di riscossione forzata.

### **Aziende cui è stata revocata la possibilità di rateizzare il pagamento**

A otto anni di distanza dall'avvio del regime di rateizzazione nel 2003, le aziende cui è stato revocato il beneficio concesso sono complessivamente 457, con un debito rateizzato complessivo di 17 304 432,75 EUR, di cui 3 928 355,38 EUR erano stati riscossi attraverso le rate versate prima della revoca.

Successivamente alla revoca sono stati riscossi 1 936 037,85 EUR, pertanto il debito tuttora pendente in capo alle 307 aziende rimanenti è di 11 460 765,30 EUR.

I dati indicano che la diligenza usata dall'amministrazione italiana nella riscossione dei corrispondenti prelievi è lungi dall'essere soddisfacente. Inoltre, i produttori di latte avevano dovuto rinunciare all'esercizio dell'azione penale davanti al giudice italiano per poter partecipare al regime di pagamento rateale. Di conseguenza, il mancato recupero non sembra imputabile alle eventuali lungaggini dei procedimenti giudiziari, ma piuttosto all'incapacità dell'amministrazione italiana di recuperare effettivamente questi importi.

### **Implicazioni in materia di aiuti di Stato**

L'11 gennaio 2012 la Commissione ha avviato nei confronti dell'Italia un procedimento di indagine formale<sup>1</sup> a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE<sup>2</sup> in relazione al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, approvato con modifiche dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con la quale è stato prorogato fino al 30 giugno 2011 (cfr. art. 2, par. 12 *duodecies*) il termine di pagamento dei prelievi per i periodi dal 1995/96 al 2001/02 (dovuti di norma entro il 31 dicembre 2010 in conformità al regime del 2003 approvato con la decisione 2003/530/CE del Consiglio). Tale proroga costituisce presumibilmente un'applicazione abusiva dell'aiuto autorizzato dal Consiglio a norma dell'articolo 1, primo trattino, della decisione 2003/530/CE del Consiglio, ai sensi del quale le rate devono essere versate con cadenza annuale, e configura pertanto un aiuto di Stato nuovo e illegale ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999.

---

<sup>1</sup> GU C 37 del 10.2.2012, pag. 30.

<sup>2</sup> GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

## **Prelievi dovuti dai produttori che non hanno aderito al regime di pagamenti rateali del 2003 o al sistema di rimborso dei prelievi dovuti del 2009**

Si è fatto notare che l'adesione al regime di pagamento rateale del 2003 e al sistema di rimborso dei prelievi del 2009 (con un tasso di interesse pari a un tasso di riferimento stabilito per l'Unione maggiorato di alcuni punti percentuali) è relativamente contenuta se si tiene conto dell'ammontare dei prelievi assorbito da tali facilitazioni. Il prelievo complessivo coperto dai regimi del 2003 e del 2009 ammonta a 432 milioni di euro, mentre per circa tre quarti degli importi complessivi non ancora versati per il periodo 1995/96-2008/09 (pari a 1 831 miliardi di euro) i produttori non hanno aderito al regime di pagamento rateale. La maggior parte del prelievo non assorbito dai regimi del 2003 e del 2009 è invece contestato dinanzi ai tribunali italiani. Il prelievo complessivo riscosso fino ad oggi al di fuori dei regimi di pagamento rateale ammonta a 205 milioni di euro (su 1 831 miliardi di euro di prelievo complessivo dovuto).

Nelle precedenti valutazioni trasmesse al Consiglio, la Commissione aveva spiegato che le relazioni annuali presentate dall'Italia avrebbero dovuto descrivere specificatamente lo stato di avanzamento dei procedimenti giudiziari pendenti relativi ai sette periodi in esame e contenere informazioni particolareggiate a conferma dell'avvenuto pagamento da parte dei produttori la cui opposizione al pagamento fosse stata respinta. Senza tali indicazioni la Commissione non è in grado di monitorare correttamente i progressi nella riscossione della parte del prelievo non coperta dal meccanismo di pagamento rateale.

La Commissione accoglie con favore le informazioni contenute nella relazione delle autorità italiane sull'ottava rata in merito alla situazione generale attuale dei prelievi.

I dati forniti dall'amministrazione italiana indicano tuttavia che non è stato compiuto nessun progresso significativo nella riscossione del prelievo esigibile. Di fatto, il prelievo contestato ma confermato dal giudice, oppure con contenzioso in corso ma senza che siano stati emanati provvedimenti sospensivi, corrisponde a circa 764 milioni di euro. La riscossione effettiva di questi importi esigibili corrisponde a circa 81 milioni di EUR, sicché rimane da riscuotere un importo di circa 683 milioni di EUR. Per il periodo oggetto della decisione del Consiglio, si osserva che risulta effettivamente riscosso l'11% delle somme dovute ed attualmente esigibili. Si rileva la stessa percentuale per l'intero periodo 1995/96-2008/09.

La Commissione si rammarica enormemente per la lentezza dei progressi ottenuti nella riscossione della parte del prelievo non coperta dal meccanismo di pagamento rateale del 2003 e dal sistema di rimborso dei prelievi dovuti del 2009. Questa lentezza è imputabile da un lato alla lungaggine dei procedimenti giudiziari e, dall'altro, alla durata della procedura di riscossione degli importi al termine dell'iter giudiziario (sono stati riscossi al termine di cause vinte soltanto 34 milioni di euro circa su 372 milioni di euro esigibili). Inoltre, gli importi corrispondenti alla riscossione di prelievi che non erano mai stati contestati e quindi immediatamente recuperabili, rispecchiano una lacuna nell'effettiva procedura di riscossione (per le quote latte del periodo 1995/96-2001/02 non sono ancora stati riscossi 25 Mio EUR sui 76 milioni di prelievi mai contestati, pertanto il prelievo non riscosso è già scaduto da oltre 10 anni). Nel quadro di un'apparente assenza di evoluzioni significative in materia, si pone inevitabilmente la questione della negligenza nell'esercizio delle funzioni.

La Commissione continua a seguire attentamente il processo di recupero dei prelievi in Italia, in particolare per quanto riguarda la riscossione del prelievo non incluso nel meccanismo di pagamento rateale. I servizi della Commissione hanno a più riprese comunicato alle autorità italiane le loro osservazioni (comprese le osservazioni negative) e hanno chiesto informazioni particolareggiate sui diversi aspetti relativi alla riscossione del prelievo sul latte e sull'atteggiamento dell'amministrazione italiana in relazione ai procedimenti pendenti dinanzi ai tribunali nazionali.

## **Conclusione**

La Commissione è del parere che i progressi compiuti dalle autorità italiane nel recupero degli importi dovuti dai produttori che hanno scelto di partecipare al regime di pagamento rateale, approvato dal Consiglio nel 2003 per i periodi dal 1995/96 al 2001/02, dimostrano una gestione adeguata di tale regime.

Quanto agli importi del prelievo non coperti dai regimi di pagamento rateale e oggetto di contenzioso davanti alle giurisdizioni italiane, la Commissione ha già espresso, nelle relazioni di valutazione presentate al Consiglio nel 2010, nel 2011 e nel 2012, la propria insoddisfazione di fronte all'estrema lentezza dei progressi compiuti nella riscossione dei prelievi legati alle quote latte e ritiene che le modalità di recupero dei prelievi debbano essere nettamente migliorate.

Le informazioni trasmesse dalla autorità italiane nella relazione sull'ottava rata indicano che, nonostante qualche miglioramento, non si osservano evoluzioni di rilievo nella riscossione del prelievo non coperto dai meccanismi di pagamento rateale e che, nel caso di specie, con un importo così ingente di prelievi non pagati per così tanto tempo, l'efficacia del diritto dell'Unione europea è lungi dall'essere garantita.